Enti locali dissestati

La competenza dell'organo straordinario di liquidazione

di Massimo Bellin - Magistrato della Corte dei conti

La disciplina relativa alla procedura di dissesto finanziario degli Enti locali stabilisce che l'organo straordinario di liquidazione abbia competenza relativamente ai fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato.

Sul punto, è poi intervenuta la norma di cui all'art. 5, comma 2, D.L. 29 marzo 2004, n. 80, la quale ha precisato che si intendono compresi nelle fattispecie suddette tutti i debiti correlati ad atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, pur se accertati, anche con provvedimento giurisdizionale, successivamente a tale data ma, comunque, non oltre quella di approvazione del rendiconto della gestione dell'organo straordinario della liquidazione.

Ciò non ha evitato che nella giurisprudenza amministrativa si formassero due diverse tesi interpretative, tali da rendere necessario un intervento nomofilattico dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato sul quesito se la competenza dell'organo straordinario di liquidazione si intenda riferita a tutti i debiti dell'Ente che, a prescindere dal momento in cui si siano manifestati contabilmente quale posta passiva pecuniaria, siano comunque eziologicamente e funzionalmente correlati ad un atto o fatto di gestione antecedente alla dichiarazione di dissesto.

Inquadramento della questione

Intervenuta la deliberazione recante la dichiarazione di dissesto finanziario, l'organo straordinario di liquidazione provvede al ripiano dell'indebitamento pregresso, mentre gli organi istituzionali dell'Ente assicurano condizioni stabili di equilibrio della gestione finanziaria, adoperandosi per rimuovere le cause strutturali che hanno determinato il dissesto (1). La normativa (2) prevede che l'organo straordinario di liquidazione abbia competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato e provveda alla:

- a) rilevazione della massa passiva;
- b) acquisizione e gestione dei mezzi finanziari disponibili ai fini del risanamento, anche mediante alienazione dei beni patrimoniali;
- c) liquidazione e pagamento della massa passiva.

Nel piano di rilevazione della massa passiva formato dall'organo straordinario di liquidazione vengono inclusi (3):

- a) i debiti di bilancio e fuori bilancio (4) verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato;
- b) i debiti derivanti dalle procedure esecutive pendenti alla data della dichiarazione di dissesto, dichiarate estinte a seguito di essa (5);
- c) i debiti derivanti da transazioni compiute dall'organo straordinario di liquidazione inerenti vertenze giudiziali e stragiudiziali relative a posizioni debitorie rientranti nelle fattispecie suddette (6).

Al fine della corretta determinazione della massa passiva è intervenuto successivamente l'art. 5, comma 2, D.L. 29 marzo 2004, n. 80 (7), secondo cui si intendono compresi nelle ipotesi citate tutti i debiti correlati ad atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello

Azienditalia 7/2020 **1187**

⁽¹⁾ Cfr. art. 245, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (c.d. *Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, TUEL*).

⁽²⁾ Art. 252, comma 4, TUEL.

⁽³⁾ Art. 254, comma 3, TUEL.

⁽⁴⁾ Di cui all'art. 194 TUEL.

⁽⁵⁾ Cfr. art. 248, comma 2, TUEL.

⁽⁶⁾ Cfr. art. 254, comma 7, TUEL.

⁽⁷⁾ Conv. con modificazioni, dalla Legge 28 maggio 2004, n. 140.

dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, pur se accertati, anche con provvedimento giurisdizionale, successivamente a tale data ma, comunque, non oltre quella di approvazione del rendiconto della gestione (8).

Tuttavia, tale norma non è risultata sufficiente a risolvere ogni dubbio interpretativo circa l'esatta portata dell'espressione atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato.

Secondo alcuni, tale locuzione richiamerebbe un concetto formale, pecuniario e, per così dire, contabile di debito; pertanto, sarebbe irrilevante il momento in cui il danno si è verificato, dovendosi fare esclusivo riferimento al successivo momento in cui la posizione debitoria dell'Ente locale, intesa come posta passiva di carattere pecuniario, sia divenuta certa, liquida ed esigibile.

Ad avviso di altri, invece, dovrebbe adottarsi un'e-segesi di carattere spiccatamente sostanziale: la competenza dell'organo straordinario di liquidazione dovrebbe intendersi riferita a tutti i debiti dell'Ente che, a prescindere dal momento in cui si siano manifestati contabilmente quale posta passiva pecuniaria, siano comunque eziologicamente e funzionalmente correlati ad un *atto o fatto di gestione* antecedente alla dichiarazione di dissesto (o, più esattamente, al 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato).

La questione in esame è stata oggetto di interpretazioni difformi nella giurisprudenza amministrativa, tanto che la Sezione IV del Consiglio di Stato ha ritenuto necessario sottoporla ora all'Adunanza Plenaria con l'ordinanza 20 marzo 2020, n. 1994, al fine di ottenere una pronuncia nomofilattica, con specifico riferimento al debito per il pagamento dall'indennizzo nascente dall'adozione di un provvedimento che abbia disposto la c.d. acquisizione sanante, ai sensi dell'art. 42-bis, D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (c.d. Testo Unico sulle espropriazioni per pubblica utilità, TU espropri).

La prima tesi interpretativa

Nell'ordinanza in commento la Sezione remittente ha anzitutto riferito di un primo indirizzo giurisprudenziale, in ragione del quale si deve tenere conto, in via prioritaria, del dato formale delle norme coinvolte.

In particolare, secondo tale orientamento andrebbe posto l'accento sul fatto che il provvedimento di acquisizione ai sensi dell'art. 42-bis TU espropri non accerterebbe un debito preesistente, ma lo determinerebbe *ex novo*, quantificandone altresì l'ammontare.

Di conseguenza, il provvedimento in questione avrebbe un carattere non ricognitivo di un debito preesistente, ma costitutivo di una posta passiva prima inesistente; d'altra parte, il suddetto provvedimento determina un effetto traslativo *ex nunc* e non ha una finalità di sanatoria del pregresso, disponendo invece *pro futuro*.

Dunque, ad avviso di questo indirizzo, giacché l'emanazione di un provvedimento di acquisizione sanante dopo la dichiarazione di dissesto (*recte*, dopo il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato) determinerebbe la costituzione *ex novo* di una posta passiva, i relativi oneri non potrebbero che gravare sul bilancio ordinario dell'Ente.

A sostegno della tesi esposta, il Collegio cita due precedenti specifici, costituiti da una propria ordinanza (9), emessa nell'ambito di un giudizio di ottemperanza, e da una sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana (10), con cui venne confermata in appello una sentenza relativa, anch'essa, ad un giudizio di ottemperanza.

Nella propria precedente ordinanza, la Sezione aveva richiamato il dettato dell'art. 252, comma 4, TUEL, a tenore del quale "l'organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente"; partendo da ciò, aveva chiarito che rientra nelle funzioni dell'organo straordinario di liquidazione soltanto il pagamento dei debiti pecuniari dell'Ente locale già sorti alla suddetta data, dovendosi intendere come tali i debiti pecuniari la cui fattispecie costitutiva risulti, a quel momento, integralmente realizzata.

Di conseguenza, mentre compete agli organi istituzionali dell'Ente in dissesto decidere se restituire il fondo ovvero, in alternativa, emanare il provvedimento di acquisizione ai sensi dell'art. 42-bis TU espropri, in quest'ultimo caso, al lume dell'efficacia ex nunc del suddetto provvedimento, rientra nelle loro competenze anche il pagamento del connesso indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, attingendo i necessari fondi dalla gestione ordinaria per provvedere al relativo onere. Ancora, compete all'Ente locale corrispondere il risarcimento del danno per ogni anno di occupazione

(10) C.G.A. Sicilia, 31 luglio 2017, n. 367.

1188 Azienditalia 7/2020

⁽⁸⁾ Di cui all'art. 256, comma 11, TUEL.

⁽⁹⁾ Consiglio di Stato, Sez. IV, 22 luglio 2019, n. 5139, ord.

illegittima dopo il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato e sino alla data di emanazione del provvedimento di acquisizione (ovvero sino alla data di effettiva restituzione del cespite), attingendo sempre i necessari fondi dalla gestione ordinaria.

Viceversa, all'organo straordinario di liquidazione compete esclusivamente corrispondere il risarcimento del danno da occupazione illegittima per ogni anno di occupazione precedente alla suddetta data del 31 dicembre, facendovi fronte con i fondi dalla gestione straordinaria.

Invece, nella propria sentenza il Consiglio di Giustizia Amministrativa si era soffermato, tra l'altro, sulla portata dell'art. 5, comma 2, D.L. n. 80/2004, nella parte in cui precisa che, ai fini dell'applicazione degli artt. 252, comma 4, e 254, comma 3, TUEL, si intendono compresi nelle fattispecie ivi previste tutti i debiti correlati ad atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, pur se accertati, anche con provvedimento giurisdizionale, successivamente a tale data ma, comunque, non oltre quella di approvazione del rendiconto della gestione.

Il Collegio aveva evidenziato che la norma in esame ha testuale riguardo ai debiti sorti in forza di vicende anteriori alla suddetta data del 31 dicembre, che tuttavia siano stati accertati con provvedimento successivo ad essa, mentre l'acquisizione dell'area ai sensi dell'art. 42-bis TU espropri comporta l'erogazione di un indennizzo che solo il relativo provvedimento di acquisizione renderà dovuto, definendone altresì l'ammontare (con la precisazione, contenuta nel comma 4 dell'articolo in commento, secondo cui il passaggio della proprietà sull'immobile acquisito avviene sotto la condizione sospensiva del pagamento del relativo ammontare indennitario).

L'obbligazione indennitaria in questione, pertanto, non può essere considerata sotto alcun profilo alla stregua di un debito preesistente al 31 dicembre ed in seguito solo *accertato*, potendo essa sorgere soltanto dal momento della formalizzazione dell'acquisizione ex art. 42-bis citato ed in forza di questa, ossia per effetto di un discrezionale atto di gestione posteriore alla data suddetta (senza dire, poi, che l'indennizzo in discussione si correla ad un effetto traslativo del quale la norma appena citata esclude espressamente la retroattività).

Sicché, la corresponsione dell'indennizzo in discorso esula dalle competenze dell'organo straordinario di liquidazione e grava sull'ordinaria gestione dell'Ente debitore (con il corollario dell'inapplicabilità al caso concreto del divieto d'intrapresa o prosecuzione di azioni esecutive a carico dello stesso Ente posto dall'art. 248, comma 2, TUEL per i soli debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione).

La seconda tesi interpretativa

Il Collegio remittente ha poi illustrato un contrario indirizzo interpretativo, che ha dichiarato di preferire, anch'esso fondato su due pronunce, una della medesima Sezione (11) e l'altra del Consiglio di Giustizia Amministrativa (12); tuttavia, il medesimo Giudicante ha precisato che tale orientamento riguarda la differente fattispecie caratterizzata dalla previa emanazione di pronunce giurisdizionali amministrative passate in giudicato (di annullamento degli atti di procedura espropriativa, ovvero di accertamento di un'occupazione sine titulo, in ambedue i casi con condanna alla restituzione del cespite, salva la facoltà di emanazione di provvedimento di acquisizione).

Tale orientamento stima prevalenti considerazioni di carattere sostanziale, sistematico e teleologico: dalle pronunce in commento si trarrebbe, infatti, la conclusione secondo cui le disposizioni richiamate sarebbero volte ad attrarre nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione non solo le poste passive pecuniarie già contabilizzate alla data della dichiarazione di dissesto, ma anche tutte le svariate obbligazioni che, pur se stricto iure sorte in seguito, costituiscano comunque la conseguenza diretta ed immediata di atti e fatti di gestione pregressi alla dichiarazione di dissesto, già dichiarati illegittimi (o, comunque, contrari a legge) in sede giurisdizionale.

In base a questo secondo indirizzo, dunque, si deve attribuire importanza decisiva non al momento in cui si è strutturalmente realizzata la fattispecie costitutiva dell'obbligazione, bensì al nesso causale e funzionale che lega l'attuale obbligazione all'illegittimo atto o fatto di gestione pregresso.

Sviluppando le argomentazioni svolte dall'indirizzo in esame, pertanto, anche un'obbligazione civilisticamente sorta ex novo dopo la dichiarazione di dissesto (recte, dopo il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, purché prima della chiusura della gestione straordinaria) rientrerebbe nella competenza dell'organo di

(11) Consiglio di Stato, Sez. IV, 9 aprile 2018, n. 2141.

(12) C.G.A., Sicilia, 5 novembre 2018, n. 700.

Azienditalia 7/2020 1189

liquidazione, ove comunque direttamente correlata ad un illegittimo *atto o fatto di gestione* antecedente al dissesto, di cui, in un'ottica di analisi economica del diritto, rappresenti nient'altro che l'attuale riflesso pecuniario.

Nel proprio precedente, la Sezione aveva richiamato le osservazioni svolte dalla Corte costituzionale (13) con riferimento alle analoghe disposizioni vigenti per le obbligazioni rientranti nella gestione commissariale del Comune di Roma (14).

In quella occasione, la Consulta aveva statuito che in una procedura concorsuale, quale quella conseguente allo stato di dissesto, una norma che ancori ad una certa data il fatto o l'atto genetico dell'obbligazione è logica e coerente con la tutela dell'eguaglianza tra i creditori, mentre la circostanza che l'accertamento del credito intervenga successivamente è irrilevante ai fini dell'imputazione.

Il Giudice delle leggi aveva aggiunto che sarebbe irragionevole il contrario, giacché farebbe difetto una regola precisa per individuare i crediti imputabili alla gestione commissariale ovvero a quella ordinaria e tutto sarebbe affidato alla casualità del momento in cui si forma il titolo esecutivo, anche all'esito di una procedura giudiziaria di durata non prevedibile.

La fissazione di una data per distinguere le due gestioni avrebbe un valore soltanto relativo, né sarebbe perseguito in modo efficace l'obiettivo di tenere indenne la gestione ordinaria dagli effetti del debito pregresso, con la conseguenza paradossale che si alleggerirebbe la situazione della gestione commissariale e si rischierebbe il dissesto della gestione ordinaria.

Inoltre, la Consulta aveva precisato che non sarebbe corretto distinguere, a tal fine, le obbligazioni a seconda della loro origine contrattuale oppure non contrattuale: sarebbe infatti irragionevole concepire una gestione straordinaria per il rientro dal debito pregresso, improntata ai princìpi della concorsualità, che distingua le obbligazioni non in base al tempo in cui sono sorte, ma alla natura del fatto o dell'atto genetico.

Al contrario, l'elemento differenziale sul quale si può basare una procedura concorsuale sarebbe soltanto quello temporale, che consente di rispettare il principio di eguaglianza tra i creditori, assicurando eguale

trattamento a tutti quelli che hanno ragioni di credito sorte prima della data della dichiarazione di dissesto (o del fallimento o della diversa data fissata dal legislatore nei casi di procedure particolari).

Sulla scorta delle argomentazioni svolte dal Giudice costituzionale, la Sezione aveva ritenuto che il credito costituito dal risarcimento per il mancato godimento delle aree di cui era stata disposta la restituzione, nonché dagli indennizzi dovuti per quelle acquisite ai sensi dell'art. 42-bis TU espropri, sebbene liquidato in epoca successiva alla dichiarazione di dissesto, traesse origine da un fatto illecito non solo posto in essere, ma anche accertato con sentenza passata in giudicato in data anteriore a tale dichiarazione; pertanto, il Collegio aveva statuito che esso rientrasse nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione.

Per quanto riguarda, invece, l'arresto del Consiglio di Giustizia Amministrativa richiamato dalla Sezione remittente, in quell'occasione il Collegio aveva incentrato la propria decisione sul fatto che prima della dichiarazione di dissesto era intervenuta una sentenza del giudice amministrativo che aveva imposto al Comune l'obbligo di restituire l'immobile occupato e di risarcire il danno per l'occupazione illegittima, ovvero, in alternativa, di acquisire il bene e di risarcire il danno derivante dall'occupazione illegittima ai sensi e per gli effetti dell'art. 42-bis TU espropri.

Di conseguenza, il medesimo Giudicante aveva stabilito che, ove fosse stata espressa l'opzione per l'acquisizione dell'immobile al patrimonio comunale, una volta quantificata la somma dovuta al privato, il Comune non avrebbe potuto procedere al pagamento, ostandovi l'art. 248 TUEL, stante la procedura di dissesto e l'anteriorità del fatto produttivo del credito, rispetto alla dichiarazione di dissesto medesimo.

Dunque, in caso di c.d. acquisizione sanante e dopo la quantificazione del credito, sarebbe stato onere del privato creditore insinuare il proprio credito nella massa passiva del Comune dissestato.

Alle ragioni già sintetizzate il Collegio remittente ha aggiunto ulteriori considerazioni che estenderebbero le conclusioni cui è pervenuto il secondo indirizzo anche ai casi in cui difetti una previa pronuncia giurisdizionale che abbia accertato l'illegittimità del pregresso atto o fatto di gestione (15).

1190 Azienditalia 7/2020

⁽¹³⁾ Corte cost. 21 giugno 2013, n. 154.

⁽¹⁴⁾ Ci si riferisce all'art. 4, comma 8-bis, D.L. 25 gennaio 2010, n. 2, conv. con modificazioni, dalla Legge 26 marzo 2010, n. 42, nella parte in cui prevede che l'art. 78, comma 3, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, conv. con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133 "si interpreta nel senso che la gestione commissariale del comune assume, con bilancio separato rispetto a quello della

gestione ordinaria, tutte le obbligazioni derivanti da fatti o atti posti in essere fino alla data del 28 aprile 2008, anche qualora le stesse siano accertate e i relativi crediti liquidati con sentenze pubblicate successivamente alla medesima data".

⁽¹⁵⁾ Consiglio di Stato, Sez. IV, 8 luglio 2019, nn. 4737, 4741, 4760 e 4776 avevano già affermato che sarebbero sussumibili nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione le

Ad avviso della Sezione, l'art. 5, comma 2, D.L. n. 80/2004 sottenderebbe la volontà del legislatore di rendere quanto più possibile ampia la competenza dell'organo straordinario di liquidazione.

Ciò, in quanto la disposizione in parola stabilisce che si intendono ricompresi nella competenza di tale organo tutti i debiti correlati ad atti e fatti di gestione anteriori alla dichiarazione di dissesto: sarebbe pertanto palese la rilevanza centrale attribuita alla correlazione fra il debito e l'atto od il fatto di gestione anteriore al dissesto.

Inoltre, alla luce del significato generale e, comunque, non strettamente tecnico-giuridico dell'espressione correlazione, parrebbe ragionevole ritenere che la disposizione abbia inteso concentrare in capo alla gestione straordinaria, senza alcuna eccezione, tutte le poste debitorie comunque causalmente e funzionalmente rivenienti da scelte e condotte gestionali anteriori al dissesto, a prescindere dalla relativa qualificazione giuridica, dall'eventuale sopravvenienza al dissesto e dall'intervenuta emanazione, in proposito, di pronunce giurisdizionali.

In sostanza, la Sezione remittente ha sostenuto un'esegesi delle disposizioni in commento che attribuisca carattere integrale, generale ed omnicomprensivo alla competenza dell'organo straordinario, da intendersi riferita a tutti i riflessi debitori attuali (anche, dunque, sopravvenuti) di atti e fatti di gestione antecedenti al dissesto, in quanto lo scopo della relativa procedura sarebbe esattamente quello di riportare l'Ente locale in bonis, escludendo dal relativo bilancio tutte le poste debitorie comunque connesse alla condotta amministrativa pregressa: la procedura, infatti, tende a sterilizzare tutte le attuali conseguenze negative, in termini patrimoniali e finanziari, degli atti e fatti di gestione antecedenti al dissesto, consentendo in tal modo l'ordinata ripresa delle funzioni istituzionali dell'Ente.

Il Collegio ha ritenuto di precisare che l'ordinamento può ascrivere al medesimo fatto della vita distinte conseguenze giuridiche, a seconda dei fini perseguiti e del blocco normativo di riferimento: dunque, nulla osterebbe, in termini generali, a che il provvedimento di acquisizione venga ritenuto:

- con riguardo alle norme di relazione inerenti all'esercizio della potestà espropriativa, atto autonomo dalla pregressa occupazione, dotato di efficacia ex nunc;

- con riguardo alla disciplina contabile dell'Ente dissestato, provvedimento funzionalmente *correlato* ad un atto o fatto di gestione pregresso.

Oltretutto, l'opposta opzione esegetica - che pone i costi del provvedimento di acquisizione sanante in capo alla gestione ordinaria dell'Ente locale - avrebbe un palese effetto disincentivante: le amministrazioni già interessate da una procedura di dissesto e, come tali, connotate da finanze tutt'altro che floride non avrebbero, infatti, alcun oggettivo interesse ad emanare un provvedimento che li ricondurrebbe di nuovo in condizioni di stress finanziario.

Ciò sarebbe del tutto contrario alla ratio legis sottesa all'introduzione, nel nostro ordinamento, del più volte citato art. 42-bis, istituto che, tramontata definitivamente la figura dell'accessione invertita, concentra in sé le possibilità provvedimentali di riconduzione a legalità delle situazioni di occupazione illecita di fondi da parte di pubbliche Amministrazioni (16); tale costitutiva finalità, intrinseca all'istituto in parola, sembra imporre, ad avviso della Sezione, un'interpretazione della connessa normativa di carattere, per così dire, funzionalmente conforme, ossia tale, quanto meno, da non rendere oggettivamente disincentivato il ricorso a tale istituto, unico strumento provvedimentale per ricondurre a legalità l'azione amministrativa.

Brevi considerazioni sull'aspetto dell'imputazione contabile

L'ordinanza di rimessione qui in esame è già stata oggetto di riflessione da parte della Magistratura contabile (17), la quale si è trovata ad affrontare la questione sotto l'aspetto della sua imputazione al bilancio.

La Sezione di controllo ha ricordato che, sul piano dell'imputazione contabile, viene in rilievo il principio della competenza potenziata e, in particolare, l'art. 183, comma 5, TUEL, in base al quale tutte le obbligazioni passive giuridicamente perfezionate devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza, secondo le modalità previste dal principio

Azienditalia 7/2020 **1191**

somme che una sentenza civile intervenuta dopo la dichiarazione di dissesto ha condannato il comune a corrispondere, a titolo di risarcimento del danno per equivalente, in favore di svariati proprietari di fondi occupati *sine titulo* in epoca antecedente al dissesto

⁽¹⁶⁾ Cfr. Consiglio di Stato, Ad. Plen., 20 gennaio 2020, nn. 2, 3

⁽¹⁷⁾ Corte dei conti, Sez. Reg. Contr. Puglia, 24 marzo 2020, n. 23/PAR.

applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118.

Tuttavia, il Collegio ha evidenziato come sussista una rilevante problematica interpretativa sul già richiamato art. 5, comma 2, D.L. n. 80/2004 e sia stata, conseguentemente, rimessa all'Adunanza Plenaria la risoluzione del relativo contrasto all'interno della giurisprudenza amministrativa, con specifico riferimento all'individuazione delle risorse destinate a finanziare gli oneri derivanti dall'adozione, dopo il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, del provvedimento di c.d. acquisizione sanante ex art. 42-bis TU espropri. Il medesimo Collegio ha dichiarato di ritenere preferibile l'interpretazione di una maggiore estensione

delle competenze dell'organismo straordinario di liquidazione ed ha concluso affermando che i debiti certi, liquidi ed esigibili correlati a fatti e atti verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato rientrano nella competenza di tale organo; allo stesso modo, i debiti non certi, non liquidi e non esigibili correlati ai medesimi fatti e atti rientrano nella competenza dell'organismo straordinario di liquidazione laddove diventino certi, liquidi ed esigibili anche successivamente al 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, ma comunque non oltre la data di approvazione del rendiconto della gestione da parte dello stesso, ai sensi dell'art. 256, comma 11, TUEL.

E-BOOK

COLLANA: Azienditalia finanza e tributi - Le monografie

Recupero dei crediti locali in house: trasformare una risorsa assente in liquidità

di Cristina Montanari



È sempre maggiore l'esigenza, da parte degli Enti locali, di rafforzare gli **strumenti di contrasto** al fenomeno della cosiddetta evasione da riscossione.

Un'efficace azione di **recupero degli insoluti**, ottenuta in tempi ragionevoli, consente di immettere **liquidità** e di migliorare la **performance** di **cassa**, obiettivo primario per gli Enti locali, già pesantemente condizionati dal taglio delle risorse disponibili.

Il volume può essere di supporto nella formazione di specialisti nella gestione dei crediti dell'Ente, che siano in grado di operare in modo da monetizzare quella che troppo spesso è solo una posta finanziaria attiva iscritta nel bilancio e nell'analisi delle diverse implicazioni connesse all'opzione di organizzare un ufficio dedicato all'interno dell'Ente, per gestire direttamente tutte le fasi della riscossione coattiva delle entrate, piuttosto che operare in forma associata tra

più Enti, in un'ottica di riduzione dei costi gestionali, recupero di efficacia e riduzione dei tempi della riscossione.

In rilievo, inoltre, nel volume tematiche quali il recupero stragiudiziale dei crediti, ovvero la procedura di esternalizzazione (gestione in outsourcing) di alcune fasi di procedure amministrative, una delle possibilità di cui può servirsi la P.A. per perseguire obiettivi di razionalizzazione e di risparmio; le procedure esecutive, ossia l'esecuzione forzata sul patrimonio del debitore e le procedure cautelari a tutela dei crediti non recuperati.

Wolters Kluwer, novembre 2017 pagg. 418, Euro 18+IVA Codice e-book: 00216510 ISBN (ebook): 978-88-217-6170-6

Per informazioni e acquisti
• On line www.shopwki.it

1192 Azienditalia 7/2020